

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – SAN REMO
ORDINANZA N° 107/00

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo

- VISTO** il D.P.R. 27.04.1955 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 19.09.1994, n° 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e le successive integrazioni e modifiche;
- PRESO ATTO** della sentenza della Cassazione penale n° 9 del febbraio 1962 – giudizio penale 1963 – II – 671, con la quale la Suprema Corte ha precisato che non può ritenersi nave in senso tecnico giuridico quella che, pur avendone le caratteristiche, è stata tirata a secco in bacino;
- VISTO** il parere del Consiglio di Stato n° 229 del 13.04.1976;
- VISTO** il dispaccio n° 84/19105 del 02.07.1991, con il quale l'allora ispettorato Generale delle Capitanerie di porto ha precisato che l'autorizzazione all'impiego della fiamma ossidrica, rilasciata dalla Capitaneria di Porto, si riferisce esclusivamente ai lavori sulle navi in banchina ai fini generali e per la preventiva tutela della sicurezza degli ambiti portuali e non per la prevenzione infortuni, che rientra nella competenza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- VISTA** la Legge 13.05.1940, n° 960, relativa all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTO** l'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850, relativo all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTO** l'art. 65 del D.P.R. n° 335/1990 che ha istituito un fondo di miglioramento dei servizi antincendio;
- RITENUTO** opportuno aggiornare ed integrare le norme per la prevenzione degli incendi durante i lavori eseguiti con l'uso della fiamma ossidrica o di altri analoghi sistemi, sia a bordo delle navi che a terra nell'ambito del demanio marittimo portuale, per adeguarle alle esigenze della sicurezza del porto e della rada di Sanremo, in base alla normativa vigente;
- VISTI** gli artt. 46 e 47 del Decreto Legislativo del 27.07.1999 n° 272 relativo alle misure di prevenzione nell'uso di fiamme ossidriche e durante le operazioni di saldatura elettrica e ossitaglio;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 80, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 85 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso *“Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica e di altre fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti, nelle rade e nei porti del Circondario Marittimo di Sanremo ed, a terra, nell'ambito del demanio marittimo portuale di giurisdizione”*.

ARTICOLO 2

L'annesso Regolamento integra gli artt. 5 e 9 del *“REGOLAMENTO per la disciplina del servizio marittimo, degli accosti e della viabilità del Porto Vecchio di Sanremo”* approvato con Ordinanza n°12/98 del Comandante del Porto.

ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti a mente dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Sanremo, 15.12.2000

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Andrea CONTE**

(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA FIAMMA OSSIDRICA A BORDO DI NAVI E IMBARCAZIONI NELLE RADE E NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANREMO E NELL'AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO PORTUALE DI GIURISDIZIONE

ARTICOLO 1 (Campo di applicazione)

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di lavorazioni che comunque implicino l'uso di fonti termiche a bordo navi e dei galleggianti è regolato dalle presenti norme, ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e per la tutela della sicurezza della navigazione.

Le presenti norme non si applicano ai lavori che vengono effettuati nell'ambito di cantieri navali appositamente attrezzati per lavori di costruzione e riparazione navale, lavori che devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza interna emanate da ciascun cantiere e assoggettate alla normativa di cui il DPR n° 547 in data 27.04.1955 e successive modifiche.

ARTICOLO 2 (norme generali)

Fermi restando i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, che la presente ordinanza non sostituisce né modifica, e fatto obbligo ai comandanti delle navi, nazionali e straniere, nell'ambito della rada e del porto di Sanremo:

- mantenere in efficienza e pronti all'uso - durante la sosta in porto o in rada - gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione o l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo;
- astenersi dal compiere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima lavori a bordo, di qualsiasi genere, che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo.

ARTICOLO 3 (lavori a bordo con uso di fonti termiche)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Sanremo, l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche a bordo delle navi e galleggianti è consentito unicamente, nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni e con le modalità che saranno di volta in volta specificate nella relativa autorizzazione, presso le banchine commerciali del porto di Sanremo. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, a spese dei richiedenti, dell'opera di tecnici di fiducia per effettuare accertamenti e controlli.

I Comandanti di navi e galleggianti che debbano effettuare lavori con fiamma o fonti termiche assimilabili hanno l'obbligo di presentare apposita istanza all'Autorità Marittima nelle forme indicate nel "Annessi 1" al presente regolamento.

Qualora i lavori siano eseguiti da personale esterno, questi deve essere iscritto nei registri di cui all'art. 68 C.N., che sottoscriverà l'istanza unitamente al comandante della nave, dichiarando che il personale destinato all'esecuzione dei lavori è in possesso delle qualifiche necessarie per gli specifici lavori da eseguire.

ARTICOLO 4

(lavori con fiamma effettuati a terra)

Coloro i quali si trovino nella necessità di effettuare lavori con fiamma o fonti termiche nell'ambito del demanio marittimo portuale devono avanzare istanza intesa ad ottenere il nulla osta dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza portuale. Il predetto nulla osta sarà rilasciato dopo avere accertato che:

- sia stato organizzato un idoneo servizio di prevenzione, rilevazione e spegnimento degli incendi;
- vi siano condizioni meteorologiche non avverse (vento);
- vi sia una idonea distanza di sicurezza di almeno trenta (30) metri da altre navi ormeggiate in banchina.

ARTICOLO 5

(rilascio dell'autorizzazione / N.O. ai lavori)

L'Autorità Marittima, ricevute le istanze e verificate le certificazioni del consulente chimico del porto, qualora intervenuto, nonché il parere favorevole del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Locale, concederà nei casi previsti l'autorizzazione, prescrivendo eventuali precauzioni aggiuntive. Copia del nulla-osta verrà trasmessa dall'Autorità Marittima all'Azienda Sanitaria Locale competente ai fini della vigilanza.

ARTICOLO 6

(verifiche da effettuare prima e durante l'inizio dei lavori)

Prima di iniziare i lavori, il comandante della nave e/o responsabile dei lavori dovrà predisporre i mezzi e il personale per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento degli incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori.

Il predetto personale dovrà essere idoneo per l'impiego di mezzi antincendio.

Dovrà, inoltre, essere accertato che:

1. il locale sia stato preventivamente areato e sia libero da gas infiammabili;
2. in prossimità del punto in cui si effettua il lavoro non siano presenti materiali infiammabili o combustibili;

3. nei locali in cui si effettua il lavoro con fiamma sia tenuta a disposizione una sufficiente quantità di sabbia utile a spegnere eventuali principi d'incendio;
4. siano prontamente disponibili un estintore ed una manichetta antincendio per ogni fonte termica in esercizio;
5. sia disponibile un altro operaio o membro dell'equipaggio per ogni saldatore, al fine di impiegare prontamente i mezzi portatili antincendio;
6. sia sempre sistemata, sotto o in prossimità del cannello della fiamma, una protezione a mezzo di ghiotta e/o lamierina, utile a raccogliere le scorie incandescenti

ARTICOLO 7

(certificato del consulente chimico del porto)

Allorquando, a giudizio dell'Autorità Marittima, è ritenuto necessario per l'esecuzione dei lavori richiesti avvalersi dell'opera del consulente chimico, questi potrà rilasciare apposita certificazione nella quale dovranno essere indicati:

- Il tipo di lavorazioni che possono essere eseguite ed il locale;
- le norme precauzionali da osservare durante l'esecuzione dei lavori;
- la durata della validità del certificato.

ARTICOLO 8

(prescrizioni)

Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con fiamma ossidrica od ossiacetilenica devono essere munite di certificati di collaudo in corso di validità.

- No è consentito l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.
- Le condutture di gamma devono essere di materiale resistente, in perfetto stato di conservazione e rispondente alle norme vigenti.
- È proibito lasciare a bordo bombole piene incustodite.
- Per l'impiego della fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione di gas; la valvola deve essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno a dieci (10) metri dal cannello di acetilene.
- Le bombole di ossigeno, idrogeno e acetilene dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnica; chi intende utilizzare l'arco voltaico per saldatura, dovrà impiegare apparecchiature la cui tensione di uscita non sia superiore a 50 Volts, sostituendo con estintori a polvere secca o a CO₂ quelli idrici o a schiuma di prevista sistemazione presso l'operatore.
- Un interruttore di tipo approvato deve essere posto a bordo sulla coperta in luogo riparato e facilmente accessibile.
- Le pinze porta elettrodi devono essere del tipo isolate, debitamente omologate dall'Ente competente.
- Un interruttore per ciascuna pinza deve essere posto sulla linea di alimentazione a breve distanza dall'operatore.

In caso di svolgimento di operazioni di saldatura elettrica, il datore di lavoro provvede affinché:

- a. Sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
- b. La zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazione dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori;
Per operazioni di saldatura da effettuare in ambienti con presenza di gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:
 - a. Munire i lavoratori di adeguati respiratori isolanti, qualora non fosse possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione;
 - b. munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva delle radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
- c. schermare in modo adeguato, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione, per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.

ARTICOLO 9 (divieti)

È fatto divieto di:

- a. Usare fiamma o mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili;
- b. usare ossigeno elettrolitico nonché idrogeno; l'uso di quest'ultimo potrà essere consentito solo per lo svolgimento di particolari lavori subacquei;
- c. usare gasogeni a bordo di navi e galleggianti;
- d. eseguire verniciature in qualsiasi luogo durante l'esecuzione di lavori a caldo;
- e. effettuare il rifornimento di combustibili durante l'esecuzione di lavori a caldo;
- f. scaricare in mare acque reflue o sostanze combustibili provenienti dall'esecuzione dei lavori sia a bordo che in ambito portuale;
- g. effettuare lavori in locali, cisterne o casse a tubazioni che contengano o abbiano contenuto sostanze infiammabili, combustibili, tossiche o dove siano usate vernici senza il certificato "gas free"

ARTICOLO 10 (emergenze)

Al verificarsi di qualsiasi emergenza o situazione di pericolo, anche minimo, dovranno essere tempestivamente informati l'Autorità Marittima ed il Comando dei Vigili del Fuoco.